

## III

(Altri atti)

## SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 1/2022

del 4 febbraio 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1049]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/899 della Commissione, del 3 giugno 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le misure transitorie per l'esportazione di farine di carne e ossa come combustibile <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 9c (Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione) della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il trattino seguente:

«— **32021 R 0899**: Regolamento (UE) 2021/899 della Commissione del 3 giugno 2021 (GU L 197 del 4.6.2021, pag. 68).».

*Articolo 2*

Il testo del regolamento (UE) 2021/899 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

<sup>(1)</sup> GU L 197 del 4.6.2021, pag. 68.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Nicolas VON LINGEN

---

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 2/2022**  
**del 4 febbraio 2022**  
**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1050]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/2192 della Commissione, del 7 dicembre 2020, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il marchio di identificazione da utilizzare per determinati prodotti di origine animale nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione pertanto non si applica al Liechtenstein.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 17 [Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32020 R 2192**: Regolamento delegato (UE) 2020/2192 della Commissione del 7 dicembre 2020 (GU L 434 del 23.12.2020, pag. 10)».

*Articolo 2*

Il testo del regolamento delegato (UE) 2020/2192 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 434 del 23.12.2020, pag. 10.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022.

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Nicolas VON LINGEN

---

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 3/2022**  
**del 4 febbraio 2022**  
**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1051]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/761 della Commissione, del 7 maggio 2021, che modifica gli allegati da I a IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 36 [regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione] della parte 2.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32021 R 0761**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/761 della Commissione del 7 maggio 2021 (GU L 162 del 10.5.2021, pag. 46).».

*Articolo 2*

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/761 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 162 del 10.5.2021, pag. 46.

<sup>(\*)</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

*Per il Comitato misto SEE*  
*Il presidente*  
Nicolas VON LINGEN

---

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 4/2022

del 4 febbraio 2022

**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1052]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/573 della Commissione, del 1° febbraio 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/625 per quanto riguarda le condizioni di importazione di lumache vive, prodotti composti e budelli immessi in commercio per il consumo umano <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda fra l'altro la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tali disposizioni non si applicano all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 11bi [regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione] della parte 1.1 del capitolo I è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32021 R 0573**: regolamento delegato (UE) 2021/573 della Commissione del 1° febbraio 2021 (GU L 120 dell'8.4.2021, pag. 6).

Questo atto si applica all'Islanda per i settori di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva.»;

2. al punto 31qi [regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32021 R 0573**: regolamento delegato (UE) 2021/573 della Commissione del 1° febbraio 2021 (GU L 120 dell'8.4.2021, pag. 6).».

---

<sup>(1)</sup> GU L 120 dell'8.4.2021, pag. 6.

*Articolo 2*

Al punto 164i [regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32021 R 0573**: regolamento delegato (UE) 2021/573 della Commissione del 1° febbraio 2021 (GU°L°120 dell'8.4.2021, pag. 6).».

*Articolo 3*

Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/573 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per il Comitato misto SEE

*Il presidente*

Nicolas VON LINGEN

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 5/2022****del 4 febbraio 2022****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1053]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/577 della Commissione, del 29 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato delle informazioni necessarie per l'applicazione degli articoli 112, paragrafo 4, e 115, paragrafo 5, e che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita di cui all'articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/578 della Commissione, del 29 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la raccolta dei dati sul volume delle vendite e sull'impiego dei medicinali antimicrobici negli animali <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/805 della Commissione, dell'8 marzo 2021, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/16 della Commissione, dell'8 gennaio 2021, che stabilisce le misure necessarie e le modalità pratiche per la banca dati dei medicinali veterinari dell'Unione (banca dati dei medicinali dell'Unione) <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 della Commissione, dell'8 gennaio 2021, che stabilisce un elenco di variazioni che non richiedono una valutazione conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1904 della Commissione, del 29 ottobre 2021, che adotta un logo comune per la vendita al dettaglio a distanza di medicinali veterinari <sup>(6)</sup>.
- (7) La presente decisione riguarda, tra l'altro, la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.
- (8) La presente decisione riguarda, tra l'altro, la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE.
- (9) A norma della decisione del comitato misto SEE n. 371/2021 <sup>(7)</sup> del 10 dicembre 2021, i regolamenti delegati (UE) 2021/577 e (UE) 2021/578 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1904 non si applicano al Liechtenstein.

<sup>(1)</sup> GU L 123 del 9.4.2021, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 123 del 9.4.2021, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU L 180 del 21.5.2021, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 7 dell'11.1.2021, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 7 dell'11.1.2021, pag. 22.

<sup>(6)</sup> GU L 387 del 3.11.2021, pag. 133.

<sup>(7)</sup> Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Dopo il punto 3b [Regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione] della parte 4.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, è inserito il seguente punto:

«3c. **32021 R 0577**: Regolamento delegato (UE) 2021/577 della Commissione, del 29 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato delle informazioni necessarie per l'applicazione degli articoli 112, paragrafo 4, e 115, paragrafo 5, e che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita di cui all'articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento (GU L 123 del 9.4.2021, pag. 3).

Questo atto non si applica all'Islanda».

#### Articolo 2

Il capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1) Al punto 22 [Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32021 R 0805**: Regolamento delegato (UE) 2021/805 della Commissione dell'8 marzo 2021 (GU L 180 del 21.5.2021, pag. 3)».

2) Dopo il punto 22 [Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito quanto segue:

«22a. **32021 R 0016**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/16 della Commissione, dell'8 gennaio 2021, che stabilisce le misure necessarie e le modalità pratiche per la banca dati dei medicinali veterinari dell'Unione (banca dati dei medicinali dell'Unione) (GU L 7 dell'11.1.2021, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

all'articolo 6, paragrafo 4, i termini "lingue ufficiali dell'Unione" sono sostituiti da "lingue ufficiali delle parti contraenti dell'accordo SEE".

22b. **32021 R 0017**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 della Commissione, dell'8 gennaio 2021, che stabilisce un elenco di variazioni che non richiedono una valutazione conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 7 dell'11.1.2021, pag. 22).

22c. **32021 R 0578**: Regolamento delegato (UE) 2021/578 della Commissione, del 29 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la raccolta dei dati sul volume delle vendite e sull'impiego dei medicinali antimicrobici negli animali (GU L 123 del 9.4.2021, pag. 7).

22d. **32021 R 1904**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1904 della Commissione, del 29 ottobre 2021, che adotta un logo comune per la vendita al dettaglio a distanza di medicinali veterinari (GU L 387 del 3.11.2021, pag. 133)».

#### Articolo 3

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2021/578 e (UE) 2021/805 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/16, (UE) 2021/17 e (UE) 2021/1904 nelle lingue islandese e norvegese e del regolamento delegato (UE) 2021/577 nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 371/2021.

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Nicolas VON LINGEN

---

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.